

ACCORDO QUADRO

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

E

IL CENTRO ALTI STUDI PER LA DIFESA

PER LA COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI
FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE NEI CAMPI DI
COMUNE INTERESSE



**Università
di Genova**



L'Università degli Studi di Genova, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it, codice fiscale e partita IVA 00754150100, successivamente indicata come UNIGE, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Prof. Federico Delfino nato a Savona il 28.02.1972 autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 ottobre 2023

e

Il Centro Alti Studi per la Difesa (CASD), con sede in Roma, Piazza della Rovere, 83 – 00165, pec: difealtistudi@postacert.difesa.it, rappresentato dal Presidente Amm. di Squadra Giacinto OTTAVIANI, nato a San Benedetto del Tronto il 19/07/1964 per la Sua carica ed agli effetti del presente atto, domiciliato presso la sede del CASD;

di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente indicate come “le Parti”;

VISTO l'articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la circolare n. 6598 del 09/ marzo 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cooperazioni tra amministrazioni pubbliche ed in particolare gli accorsi ex articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990;

VISTO il d.l. 19/05/20 n. 34 (conv. con modif. dalla l. 17/07/20 n.77) e in particolare l'articolo 238-bis comma 1, come modificato dal D.L. n. 75 del 22/06/23 convertito con L. n. 112 del 10/08/23 ai sensi del quale il CASD in via sperimentale si configura quale Scuola Superiore Universitaria ad Ordinamento Speciale (SSUOSD) della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza con l'obiettivo di sviluppare percorsi formativi che favoriscano l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa, nonché integrare il sistema di formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare l'art. 7, comma 4, secondo cui *“le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione”*;

VISTO il D.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980, “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica” e, in particolare, gli artt. 27 e 66 relativi alla possibilità, per gli Atenei, di stipulare Convenzioni con enti pubblici e privati;

VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, e in particolare l'art. 15 sul “Segreto d'Ufficio”, così come modificato dall'art. 28 della citata L. 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341, “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”*;

VISTI

– in materia dei c.d. “incarichi extraprofessionali nel pubblico impiego”, il D. Lgs. 30 marzo



**Università
di Genova**



- 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, con particolare riguardo all’art. 53, relativo alla “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la Legge 28 dicembre 2001, n. 448, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, relativamente alla disciplina sull’istituzione di organismi collegiali e s.m.i.;
 - il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato dal D. Lgs. 28 maggio 2012, n. 69;
 - il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, con particolare riguardo all’art. 47, relativo alla modalità di comunicazione telematica tra P.A. e s.m.i.;
 - la Legge 3 agosto 2007, n. 124 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”, modificata dalla Legge 7 agosto 2012, n. 133 sul Segreto di Stato, inoltre vds. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 22 luglio 2011, “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate”; il DPCM 6 novembre 2015, “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva”; il DPCM 2 ottobre 2017, n. 3, Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva;
 - la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), art. 3, c. 59, nonché la discendente determinazione interpretativa del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2008 (Parere UPPA n. 23/08), che stabiliscono il divieto, per le Pubbliche Amministrazioni, di sottoscrivere polizze assicurative per la copertura di eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti;
 - il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, integrato e modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm. e ii;

VISTO il D.lgs. n. 66, del 15 marzo 2010, “Codice dell’Ordinamento Militare”;

VISTO il D.P.R. n. 90, del 15 marzo 2010, “Testo Unico delle Disposizioni e Regolamentazione sull’Ordinamento Militare”;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e ss. mm. e ii.;

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021 n. 226 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”, e ss. mm. e ii.;

VISTI

- il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la



**Università
di Genova**



direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

- il Decreto Ministeriale (MIUR) 3 novembre 1999, n. 509, “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei” e s.m.i;
- il Decreto Interministeriale 25 luglio 2012, n. 162, “Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze Armate, compresa l’arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della Difesa, ai sensi dell’art.300, comma 4, del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66”;
- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e ss.mm. e ii.;

VISTA la direttiva SMD – FORM 006 “Direttiva sulla stipula di Convenzioni ed Accordi in materia di Formazione con Enti ed Organismi esterni all’organizzazione della Difesa” Ed. 2021; **VISTA** la direttiva SMD – 010 “Direttiva per la Ricerca e la Formazione della Difesa” che individua il CASD –SSUOSD organismo di studio e ricerca di più alto livello nella Difesa, quale “*Think Hub*” per l’innovazione avente il ruolo, in un approccio sistemico senza precedenti, di centro di pensiero per la Difesa per la promozione del “nuovo” sistema formativo, che collabora con tutti gli Enti/organizzazioni in un’ottica di sistema Paese favorendo sinergie ed integrazioni tra componenti civili e militari della Difesa e il mondo accademico;

CONSIDERATO che il CASD pertanto, deve costituire per la Difesa, un polo di indirizzo-formativo, capace di una visione strategica avente tra l’altro in tal senso, anche la responsabilità di coordinare ed indirizzare il “*Comitato Strategico per la Ricerca e la Formazione della Difesa*”, sui cui ricade il compito di valorizzare e analizzare, le opportunità derivanti dal mondo accademico e dell’industria, al fine di disporre di una visione unica nel campo della formazione e della ricerca;

CONSIDERATO che il CASD, nei settori di propria competenza, mediante proprie strutture e proprio personale, ha capacità didattiche idonee ed adeguate a sviluppare e partecipare a programmi formativi e di ricerca di interesse nazionale, europeo e internazionale, con significativi ritorni professionali che si traducono in patrimonio formativo del Sistema Paese nel suo complesso;

CONSIDERATO che le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari pubblici o privati;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Genova emanato con [D.R. n. 1986](#) del 05.06.2017, in vigore dal 04.07.2017;

PRESO ATTO che l’Università ha adottato un Codice Etico;

CONSIDERATO che le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nell’ambito delle rispettive competenze a fronte delle positive interlocuzioni intercorse;

CONSIDERATO che la sinergia istituzionale tra il CASD, e UNIGE può produrre importanti prospettive di confronto, sviluppo e approfondimento, nell’individuazione di percorsi di formazione e ricerca scientifica di strategico interesse comune in quanto i compiti propri di entrambe le Istituzioni, prevedono l’avanzamento delle conoscenze e la sperimentazione nelle attività di competenza per un migliore assolvimento della missione assegnata;



**Università
di Genova**



CONSIDERATO che il CASD, e UNIGE intendono ricondurre al presente Accordo Quadro discendenti specifici accordi attuativi per la definizione della disciplina di dettaglio di ciascun settore di comune interesse;

CONSIDERATO che tali attività che interessano tematiche e piani di analisi comuni preventivamente concordabili, devono essere sviluppate con risorse rientranti nelle proprie ordinarie disponibilità;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono integralmente richiamate.

ARTICOLO 2

Oggetto

Le parti, nel quadro dei propri fini istituzionali, convengono di adottare forme di collaborazione reciproca per la programmazione, progettazione, realizzazione, svolgimento e condivisione di:

1. Attività di formazione, da svolgere attraverso lezioni, seminari, conferenze, workshop ed altre attività, riguardanti l'analisi e l'approfondimento di problematiche complesse in ambito scientifico tra cui:
 - la leadership, la global governance, e la dinamica delle strutture organizzative (strutture, processi organizzativi, gestione risorse umane);
 - la strategic engineering applicata alle Decisioni Strategiche;
 - il modeling & simulation e il wargaming a livello strategico;
 - il project management applicato a programmi/progetti strategici e per impianti/infrastrutture critiche;
 - la digital organization, e le digital resources for high performance organization;
 - la gestione dell'innovazione e le competencies and capabilities for innovation;
 - la quantum information, e la quantum optics;
 - l'intelligenza artificiale e la system engineering per la trasformazione digitale della P.A.;
 - la cyber-security con particolare riferimento alle Operational Technologies
 - politica industriale tecnologie dual use e cyber-defence;
 - la resilienza delle infrastrutture critiche
2. studi e ricerche di metodologie didattiche avanzate, da applicare alle attività formative svolte da entrambi, finalizzate all'accrescimento delle professionalità, nell'ambito di eventuali progetti comuni, in una prospettiva di sistema Paese;
3. compartecipazione a progetti di ricerca, analisi, sviluppo in materia di alta formazione e ricerca anche per lo sviluppo di Dottorati triennali congiunti da mettere a concorso come SSOSD, nonché attraverso la partecipazione di personale della Difesa, con previsione di



**Università
di Genova**



- posti riservati, a corsi di dottorato già esistenti e/o da attivare, sulle tematiche del presente accordo;
4. La collaborazione potrà avere inoltre come oggetto negli ambiti di comune interesse:
 - lo svolgimento di programmi di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale;
 - l'organizzazione di seminari, conferenze, workshop e incontri di studio da realizzare nelle rispettive sedi;
 - lo scambio di informazioni e di prodotti di studio in settori di reciproco interesse;
 - la realizzazione di specifiche iniziative didattiche operative sulle tematiche inerenti l'Accordo.
 5. Il C.A.S.D. potrà, inoltre, accogliere in tirocinio presso le proprie strutture laureati e dottorandi dell'Università, sulla base di specifici atti esecutivi, che saranno sottoscritti nel rispetto dei regolamenti interni di ciascuna parte;
 6. Ai fini dello svolgimento delle attività di comune interesse, l'Università ed il C.A.S.D. mettono a disposizione le rispettive competenze, spazi e professionalità, anche volte a reperire eventuali risorse necessarie allo sviluppo di iniziative nei contesti di finanziamento della ricerca nazionale, europea e internazionale.

ARTICOLO 3

Modalità attuative

1. Ogni attività prevista nel presente Accordo Quadro si esplicherà nel rispetto delle normative che disciplinano il funzionamento dell'Università e del C.A.S.D.
2. Ove si intendano realizzare concordemente attività che, pur rientrando nella previsione del presente Accordo, per loro natura necessitino di una specifica regolamentazione, le Parti dovranno addivenire alla sottoscrizione di appositi atti approvati dai competenti organi. Nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente, sarà anche possibile, sulla base di specifici progetti, il riconoscimento di crediti formativi, in attuazione e nel rispetto di quanto pattuito nel presente Accordo Quadro.
3. Eventuali accordi attuativi, discendenti dal presente atto stipulati tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente accordo quadro e della normativa vigente:
 - saranno preventivamente sottoposti all'esame dello Stato Maggiore Difesa;
 - non comporteranno nuovi e maggiori oneri per l'A.D. e che eventuali aggravii non prevedibili dovranno trovare copertura nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del C.A.S.D.;
 - disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
4. Tali cooperazioni non comporteranno l'instaurarsi di rapporti di lavoro o di collaborazione continuativa e di natura privatistica.

ARTICOLO 4

Obblighi delle Parti contraenti

1. Nell'ambito del piano didattico che verrà elaborato, le Parti si impegnano a mettere a disposizione le necessarie risorse umane, logistiche, didattiche e strumentali, secondo tempistiche e modalità che saranno concordate successivamente.
2. La disponibilità resta subordinata alle prioritarie necessità della Parte che ne concede l'utilizzo.
3. Le Parti si impegnano ad escludere dalle attività oggetto della collaborazione ogni aspetto o

argomento al quale sia stata attribuita una classifica di segretezza, informando il loro agire al rispetto delle regole sulla sicurezza delle informazioni.

ARTICOLO 5

Referente ed Esperti

Ciascuna delle Parti indica un Referente dell'Accordo Quadro. Al Referente compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative del presente Accordo e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività negoziali convenute.

Il Referente dell'Università è il Prof. Fabrizio Coticchia del Dipartimento di Scienze politiche e internazionali, email "*fabrizio.coticchia@unige.it*"

Il Referente del CASD è il Contrammiraglio Gaetano VIRGILIO Direttore della DIAFR email "*diafr.direttore@casd.difesa.it*"

UNIGE, senza onere alcuno e secondo criteri di bilanciamento e rotazione, potrà avvalersi di personale militare e civile della Difesa di comprovata esperienza individuato dal CASD, per lo svolgimento di attività di docenza in favore dei corsi svolti presso l'Ateneo. Il coinvolgimento del personale dovrà avvenire nell'esclusivo svolgimento dei compiti istituzionali e nel rispetto dei vigenti Regolamenti di Ateneo.

Analogamente, il CASD potrà avvalersi di personale docente di UNIGE, nel rispetto dei vigenti Regolamenti di Ateneo, sia in attività didattica che di partecipazione ad eventuali Collegi Docenti dei corsi di Dottorato attivati.

Tali cooperazioni non comportano l'instaurarsi di rapporti di lavoro o di collaborazione continuativa e di natura privatistica.

ARTICOLO 6

Salvaguardia dei compiti istituzionali

1. Ciascuna Parte fornisce le prestazioni di cui all'Accordo, in conformità delle leggi e delle norme vigenti e sulla base delle informazioni tecniche e procedurali fornite dall'altra Parte, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, che rivestono comunque carattere di priorità.

2. Qualora l'attività derivante dal presente Accordo possa, anche solo potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con i compiti istituzionali o le risorse finanziarie delle Parti contraenti, le medesime si riservano il diritto di integrare e/o modificare e/o recedere dall'accordi collaborazione.

ARTICOLO 7

Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati, documenti e notizie di cui vengono a conoscenza in forza del presente Accordo Quadro, assicurando, in ogni caso, la riservatezza in ordine a tutti i dati di cui entreranno in possesso, ai sensi D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 .

2. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità del presente Accordo Quadro è effettuato in conformità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.

I ruoli delle Parti, correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili al presente Accordo quadro oppure, in mancanza, in uno specifico atto.

Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili al presente Accordo e agli



**Università
di Genova**



eventuali accordi attuativi o in mancanza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione del presente Accordo siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dal protocollo stesso.

Ciascuna parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione del presente Accordo.

3. Le Parti si impegnano al rispetto delle norme:

- Sul segreto di Stato (L. n. 124/2007, D.P.C.M. 22.07.2011, così come integrato dal DPCM 2 ottobre 2017, nr. 3; la Circolare n. 1 della PCMANS 1-1/2011 - Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate; nonché la Circolare n.1 della PCMANS 4-1/2011 - Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale”);
- sul segreto d'ufficio, con particolare riguardo al D.P.R. n. 3/1957 ed alla L. n. 241/1990.

4. In ragione dell'esigenza rappresentata dai dettami della normativa vigente in materia di tutela delle informazioni, il personale non appartenente all'A.D, partecipante, a qualsiasi titolo, alla presente attività, dovrà essere adeguatamente edotto sulle tematiche afferenti la sicurezza delle informazioni e sulle possibili conseguenze, anche penali, derivanti dall'acquisizione intenzionale e/o non autorizzata di informazioni di carattere classificato e/o comunque ritenute sensibili per l'Amministrazione della Difesa e sulla loro indebita divulgazione, attraverso apposito momento informativo e susseguente sottoscrizione di apposito modulo. In ogni caso nell'ambito della collaborazione di cui trattasi, le attività dovranno essere esclusivamente a carattere non classificato.

5. È, ad ogni modo, facoltà dell'Ente militare coinvolto, interrompere/sospendere il presente Accordo, nonché le attività eventualmente già in essere, allorquando il predetto Ente, a suo insindacabile giudizio, valuti la condotta della controparte difforme dall'enunciato di cui al precedente comma 1.

6. Le previsioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali accordi attuativi discendenti.

ARTICOLO 8

Tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro e copertura assicurativa

1. L'accesso del personale di UNIGE alle aree dell'Amministrazione Difesa è soggetto alle norme di sicurezza in vigore ed a tutte le eventuali restrizioni esistenti presso la stessa.

2. In applicazione all'articolo 10 del D.M. 363/1998, si concorda che il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008, è individuato nel datore di lavoro di provenienza del personale, al quale restano in capo gli obblighi ed adempimenti stabiliti.

3. La struttura che ospiterà le attività didattiche fornirà ai partecipanti le informazioni sulle misure di sicurezza ed emergenza adottate in relazione alle attività svolte.

4. Il personale e gli studenti ospitati presso i locali dell'A.D. sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso la sede di svolgimento delle attività, alle indicazioni fornite dai responsabili della struttura e delle attività di didattica e sono in regola con le coperture assicurative previste dalla normativa vigente.

5. Ciascuna Parte si impegna a comunicare tempestivamente ogni incidente e/o infortunio capitato agli studenti e al personale dell'altra Parte durante lo svolgimento delle attività oggetto



**Università
di Genova**



del presente Accordo.

6. A copertura dei rischi professionali e contro gli infortuni sul lavoro derivanti dalle attività di cui al presente Accordo, nonché per responsabilità civile, contro i danni causati ad altre persone o cose, o a danni a strutture e/o attrezzature dell'Amministrazione Difesa durante lo svolgimento delle attività scaturenti dalla presente collaborazione, l'Università garantisce apposita copertura assicurativa esclusivamente per il proprio personale - dipendente e/o ad esso equiparato - e per i propri studenti interessati allo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.

7. E' in ogni caso esclusa ogni previsione di copertura assicurativa a mezzo di operatori commerciali esterni da parte dell'A.D. per eventuali danni/infortuni a terzi derivanti da condotte colpose dei propri dipendenti, poste in essere durante lo svolgimento delle attività scaturenti dalla presente collaborazione, ferme restando le ipotesi di responsabilità dell'A.D. previste dalla legge connesse all'esplicazione del rapporto di immedesimazione organica.

ARTICOLO 9

Immagine

1. Le Parti convengono in merito all'esigenza di tutelare e sostenere l'immagine istituzionale ed accademica delle Parti. Nelle iniziative oggetto del presente Accordo, saranno utilizzati congiuntamente i loghi di UNIGE e del CASD con osservanza delle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti.

2. L'eventuale impiego di emblemi della Forza Armata dovrà avvenire nel rispetto del D.I. n. 162 del 25.07.2012 e fatte salve le prerogative di Difesa Servizi S.p.A. in materia di promozione e gestione economica dei marchi, denominazioni, stemmi emblemi e segni distintivi delle F.A..

ARTICOLO 10

Proprietà intellettuale

1. Le Parti contraenti si impegnano, in particolare, ad osservare le previsioni disposte in materia di "diritto d'autore": L. 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche; R.D. 18 maggio 1942, n. 1369; D. Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518; D. Lgs. 26 maggio 1997, n.154; D. Lgs. 6 maggio 1999, n. 169 e il Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii.).

2. Ciascuna delle Parti rimarrà esclusiva titolare dei Diritti di Proprietà Intellettuale, know-how e informazioni relativi a quanto da essa realizzato precedentemente alla data di entrata in vigore della presente collaborazione, ancorché la materia rientri nell'ambito delle attività di interesse della stessa.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nel presente progetto e negli eventuali atti da esso discendenti, dichiarino espressamente il proprio contributo in ogni forma di pubblicità delle attività della collaborazione.

4. Le Parti concordano se e con quali modalità individuare eventi, servizi o prodotti, quali, a titolo di esempio, pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali, azioni divulgative e di formazione, lectio magistralis, seminari, workshop e similari, all'interno dei quali dare adeguato risalto mediatico dell'attività svolta.

5. Le Parti valuteranno congiuntamente, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto della collaborazione, ferme restando le competenze per la difesa attribuite a Difesa Servizi S.p.A. e i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

6. In ogni caso, la proprietà intellettuale delle attività della presente collaborazione sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte, ferme restando le disposizioni della



**Università
di Genova**



normativa vigente in materia.

7. le Parti convengono di utilizzare al massimo i risultati conseguiti, in conformità alle disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti.

8. Qualsiasi proprietà intellettuale di una Parte potrà essere utilizzata dall'altra per le attività di cui al presente A.Q. e in ogni caso per motivi di ricerca e di didattica previo espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole dettate dalla stessa e/o contenute nell'Accordo.

ARTICOLO 11

Oneri economici

Il presente Accordo quadro non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art. 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi, a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica.

ARTICOLO 12

Recesso unilaterale e sospensione temporanea

1. Le Parti, fermo restando quanto stabilito nell'articolato relativo alla "Salvaguardia dei compiti istituzionali", si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo, informandone tempestivamente le controparti, con un preavviso di almeno 2 mesi, per cause non dipendenti dalle stesse o quando sopraggiungano motivi ostativi al preminente assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.

2. Le Parti si riservano, inoltre, di sospendere temporaneamente e in qualsiasi momento l'esecuzione degli obblighi e degli impegni derivanti dal presente Accordo, per causa di forza maggiore o in caso di necessità, dandone avvertimento alle controparti anche con un minimo preavviso.

3. Recesso e sospensione devono essere comunicate formalmente da ciascuna Parte, a cura della rispettiva autorità firmataria del presente Accordo, anche con modalità telematica contemplata dall'art. 47 del D. Lgs. 82/2005, senza che ciò dia adito ad avanzare alcuna pretesa da parte dei soggetti firmatari del presente accordo.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione dell'accordo, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

ARTICOLO 13

Risoluzione consensuale

1. Il presente accordo può essere risolto in qualunque momento per mutuo consenso delle Parti manifestato e sottoscritto da congiuntamente, senza alcun onere per le stesse.

ARTICOLO 14

Durata, vincolo di approvazione, proroga o rinnovo

1. Il presente accordo ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente e valutazione della Relazione di chiusura da inoltrare allo SMD che riporti, oltre alla valutazione generale del presente Accordo, il mantenimento delle esigenze/motivi che ne hanno originato la sottoscrizione o in alternativa ne indichi i nuovi, con necessità di revisione e aggiornamento, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati. La volontà di rinnovo delle Parti dovrà essere



**Università
di Genova**



- comunicata, via PEC, almeno sei mesi prima della scadenza naturale del presente accordo.
2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso nel periodo di validità dell'accordo, fermo restando quanto stabilito all'articolato rubricato "Salvaguardia dei compiti istituzionali".
 3. È esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito.

ARTICOLO 15

Incompatibilità e Contenzioso

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente accordo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
2. Il presente accordo è disciplinato e regolato dalle leggi dello Stato Italiano.
3. Eventuali controversie riguardo l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo dovranno essere risolte, in via preliminare, mediante consultazione fra le Parti (Collegio arbitrale). Nel caso non fosse trovata una soluzione concordata, sarà competente, in via esclusiva, il Tribunale Amministrativo di Roma.

ARTICOLO 16

Registrazione

1. Il presente AQ, stipulato in modalità elettronica, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.
2. L'imposta di registro è dovuta solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 s.m.i. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
3. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata firmato digitalmente, è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992.
4. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016.
5. Il presente AQ si compone di n. 16 articoli ed è trasmesso agli organi di controllo competenti.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per CASD

Per UNIGE

Amm. SQ. Giacinto OTTAVIANI
Presidente
Centro Alti Studi per la Difesa

Prof. Federico Delfino
Rettore
Università degli studi di Genova

